

## **DISCIPLINARE RECANTE I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON ONEROSO DA PARTE DELL'AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA (ANVUR)**

### **ART. 1 PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Per patrocinio si intende il riconoscimento, il sostegno, la promozione o la tutela riconosciuta da parte dell'Agencia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ad iniziative e manifestazioni organizzate da soggetti terzi, ritenute meritevoli di apprezzamento per le loro finalità culturali, scientifiche, economiche e sociali, celebrative, con diretta attinenza con la missione istituzionale dell'Agencia e senza fini di lucro.
2. Il patrocinio e l'utilizzazione del logo non sono concessi per iniziative che abbiano come fine il lucro.
3. La concessione del patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono a titolo gratuito, non hanno carattere oneroso per l'Agencia e non comportano benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente, né alcuna partecipazione dell'Agencia alle spese organizzative dell'iniziativa.
4. Il patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo sono concessi per tutta la durata di singole iniziative, non si estendono per analogia ad altre iniziative affini, anche se provenienti dallo stesso soggetto richiedente (per queste ultime andrà formulata una nuova richiesta) e non possono essere accordati in via permanente o utilizzati a fini certificativi o per altri effetti giuridici.
5. Il patrocinio non va richiesto e deve intendersi implicitamente concesso per tutte le iniziative accademiche, didattiche e congressuali promosse direttamente o con il concorso dell'Agencia.
6. La concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all'utilizzo del logo, che va espressamente richiesto e riprodotto nella sua forma originale. In ogni caso, l'utilizzo del logo è comunque subordinato alla concessione del patrocinio.
7. La concessione del patrocinio non comporta, in ogni caso, alcuna responsabilità in capo all'ANVUR riguardo all'organizzazione, allo svolgimento e alla pubblicità delle iniziative patrocinate.

### **ART. 2 REQUISITI DEI BENEFICIARI E DELLE INIZIATIVE**

1. Le iniziative per le quali si chiede il patrocinio e/o l'autorizzazione all'utilizzo del logo possono essere presentate all'Agencia dai rappresentanti legali (o loro delegati) di soggetti pubblici o privati (quali Università, istituzioni AFAM, enti, associazioni, organizzazioni, fondazioni, comitati o comunque soggetti di chiara fama e prestigio) che, in forza del loro rilievo istituzionale, scientifico, economico, sociale e culturale, diano garanzia di affidabilità, serietà, correttezza e validità della proposta.
2. Il patrocinio può essere concesso solo a manifestazioni che non siano in contrasto con i fini istituzionali perseguiti dall'Agencia, in piena conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. 76/2010 e alle previsioni del codice etico dell'ANVUR. Sono escluse dalla concessione le iniziative in conflitto di interessi, quelle che hanno diretta finalità di lucro, quelle che costituiscono pubblicizzazione o promozione finalizzata alla vendita di opere, prodotti o servizi, o che sono promosse da partiti o movimenti politici e da organizzazioni al solo fine di propaganda o per finalità politiche.

### **ART. 3 ISTANZE DI PATROCINIO**

1. Le istanze di patrocinio devono essere presentate all’Agenzia almeno 45 giorni prima dell’iniziativa programmata. Per l’invio delle istanze di patrocinio è possibile utilizzare l’apposito modulo predisposto dall’ANVUR e allegato al presente disciplinare da compilarsi a cura del richiedente e da inviare all’indirizzo PEC [anvur@pec.anvur.it](mailto:anvur@pec.anvur.it).
2. La Segreteria Tecnica/Affari Legali dell’ANVUR procede all’istruttoria preliminare, verificando la completezza della domanda e valutando l’ammissibilità dell’istanza sulla base dei seguenti requisiti:
  - a. completezza documentale;
  - b. assenza di finalità commerciali o di lucro;

### **ART. 4 CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

1. Conclusa l’istruttoria di cui all’art. 3, c. 2, le istanze non ammissibili sono rigettate d’ufficio previa comunicazione al Consiglio Direttivo e ne viene dato avviso al soggetto richiedente. Le istanze ammissibili sono trasmesse al Consiglio Direttivo. Ai fini della valutazione di ammissibilità sono presi in considerazione i seguenti elementi:
  - a. rilevanza dell’iniziativa con riferimento alle attività istituzionali e ai compiti dell’ANVUR;
  - b. prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
  - c. assenza di conflitti di interessi con le finalità istituzionali dell’Agenzia;
2. L’esito della decisione del Consiglio Direttivo è comunicato a cura della Segreteria Tecnica/Affari Legali al richiedente entro 5 giorni lavorativi dalla seduta. La mancata comunicazione dell’accoglimento dell’istanza equivale a diniego.
3. Sul sito dell’Agenzia è riportato nella sezione amministrazione trasparente l’elenco delle iniziative patrocinate dalla stessa.

### **ART. 5 OBBLIGHI DEI PATROCINATI**

1. I beneficiari sono tenuti a far risaltare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) che le attività sono realizzate con il patrocinio dell’Agenzia. Il logo, in particolare, dovrà essere apposto in adeguata evidenza e comunque con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di enti pubblici o privati patrocinatori dell’iniziativa.
2. Prima di procedere alla stampa definitiva del materiale, il beneficiario dovrà sottoporre le bozze all’attenzione del Presidente dell’Agenzia, mentre una copia del materiale stampato in via definitiva deve essere trasmesso per eventuali controlli. Nel caso in cui l’evento patrocinato venga annullato, rinviato o sospeso, deve esserne dato immediato avviso all’ANVUR all’indirizzo PEC [anvur@pec.anvur.it](mailto:anvur@pec.anvur.it).

### **Art. 6 RECESSO DELL’ANVUR**

1. L’Agenzia potrà recedere in qualsiasi momento dalla concessione del patrocinio al fine di tutelare la propria immagine qualora venga riscontrato il mancato rispetto delle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo e dal presente Disciplinare.
2. In particolare, nel caso di dichiarazioni mendaci relative alla tipologia, allo svolgimento ed alle finalità dell’iniziativa, alla natura del soggetto organizzatore, all’utilizzo della dicitura “patrocinio” e del logo ovvero a modalità di impiego degli stessi non conformi al presente Disciplinare, sarà inibita al beneficiario

la possibilità di ricevere ulteriori patrocini, fermo restando il riscontro di eventuali responsabilità di ordine penale e civile.

**Art. 7**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Disciplinare è approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Esso è soggetto a variazioni o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative in materia. L'aggiornamento degli allegati al presente regolamento è demandato al Direttore dell'Agenzia.